

Questa newsletter informa su tutte le nuove leggi e regolamenti regionali approvati dal Consiglio regionale prima ancora che diventino tali, ovvero prima della loro pubblicazione ed entrata in vigore, nonché sui provvedimenti amministrativi di particolare importanza, allo scopo di comunicare tempestivamente contenuti ed effetti degli stessi sull'ordinamento regionale. Il testo delle deliberazioni e le newsletter sono consultabili nel sito internet del Consiglio regionale (www.consiglioveneto.it), rispettivamente nell'archivio "Attività Istituzionali – Lavori del Consiglio" e nell'archivio "Leggi regionali- Leggi regionali a testo vigente".

Numero 9 – 2020

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITÀ.

Il **19 maggio 2020** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n. 21/2020) una legge organica, finalizzata a promuovere e sostenere la famiglia e la natalità come valori fondamentali da perseguire nell'adozione delle politiche familiari, con strumenti integrati di sostegno. Si tratta di una legge di ventotto articoli, suddivisa in sette capi. Nel primo capo, relativo alle disposizioni generali, vengono definiti gli obbiettivi e le finalità della legge volti, sostanzialmente: a valorizzare le funzioni sociali svolte dalla famiglia considerata come unità di servizi primari, luogo di rilevazione e di sintesi dei bisogni e riferimento essenziale dei servizi pubblici e privati; a tutelare e promuovere la vita fin dal concepimento e in tutte le sue fasi offrendo, alle famiglie e ai genitori, sostegni economici, servizi e un contesto socio-culturale idoneo, attraverso interventi volti a prevenire e a rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali; a riconoscere il valore sociale delle reti di famiglie e dell'associazionismo familiare, incentivando le cosiddette alleanze per la famiglia, nonché attraverso il sostegno alla creazione di reti di buon vicinato, di solidarietà e di mutuo aiuto tra famiglie nonché di forme di autorganizzazione e di imprenditorialità, al fine di integrare i compiti familiari nell'educazione e nella cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e dei disabili; a promuovere e sostenere la genitorialità in tutte le sue forme. Nel secondo capo sono dettate le norme relative alla programmazione regionale, attraverso la previsione di un programma triennale di interventi, l'istituzione del fattore famiglia, quale strumento integrativo per definire le condizioni economiche e sociali della famiglia che accede alle prestazioni sociali, e l'istituzione della cabina di regia per la famiglia finalizzata ad agevolare i territori nel monitoraggio, nella verifica e nella valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti dal programma triennale e dalla stessa legge. Senza entrare nel merito di tutti gli interventi previsti nei successivi capi, si evidenzia che le azioni messe in campo con questa legge mirano, in particolare, al sostegno alla natalità fin dal periodo della gravidanza, ivi compresi i benefici riconosciuti ai nascituri, alle famiglie fragili e più bisognose, ai nuclei familiari monoparentali, alle famiglie con figli minori di età rimasti orfani nonché a garantire il diritto alla bigenitorialità dei figli minori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei processi relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. Sono previsti, poi, anche degli specifici strumenti organizzativi quali: la certificazione di riconoscimento familiare, alla quale aderiscono volontariamente le organizzazioni che intendono adottare standard di qualità familiare dei servizi erogati, gli sportelli per la famiglia da attivarsi da parte dei comuni per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e di accesso ai servizi; le alleanze territoriali per la famiglia, costituite dagli enti locali, in collaborazione e accordo con organismi sociali, economici e culturali che promuovono nelle comunità locali iniziative di politiche attente ai bisogni delle famiglie; la valutazione d'impatto familiare, finalizzata ad orientare le strategie complessive di governo a sostegno della famiglia, in considerazione della sua valenza sociale ed economica, in attuazione dei principi di equità sociale, sussidiarietà, adeguatezza e solidarietà familiare, con speciale riferimento alle famiglie in cui sono presenti persone con disabilità o in

situazioni di disagio. Da ultimo si evidenzia la norma finanziaria che, formulata sulla base delle attuali disponibilità di bilancio, prevede uno stanziamento complessivo di 9.980.000 euro, per garantire una ampia ed efficace realizzazione delle finalità e delle azioni previste.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto (www.consiglio.veneto.it) nell'archivio "Leggi Regionali-Statuto".

MISURE URGENTI PER IL SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI CORRELATA ALL'EPIDEMIA COVID-19. SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 DELLA REGIONE DEL VENETO.

Il giorno **19 maggio 2020** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n.22/2020) la seconda variazione al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione (legge regionale 25 novembre 2019, n. 46), recante Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19.

La Regione del Veneto già da anni ha implementato strumenti finanziari avanzati per agevolare le imprese venete, soprattutto in un'ottica di sostegno agli investimenti e alla crescita produttiva e occupazionale. Con questa variazione di bilancio, la gamma di strumenti già attivati in termini di finanziamenti agevolati, tramite i fondi di rotazione, di garanzie e di partecipazioni al capitale di rischio, nonché in termini di contributi a fondo perduto, viene adeguatamente riutilizzata in funzione anticrisi, ritarando le tipologie di interventi e le categorie di imprese ammissibili e concentrando in particolare l'attenzione sul sostegno alla liquidità aziendale.

A tal fine il legislatore ha dunque previsto che le risorse regionali che risultano disponibili per ciascun fondo regionale alla data di entrata in vigore della legge di variazione di bilancio, siano destinate prioritariamente al finanziamento o cofinanziamento di strumenti finanziari a supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", anche mediante idonee forme di credito diretto all'impresa e con assunzione di rischio di credito a carico della Regione del Veneto.

In questo contesto di sostegno alle imprese, si iscrive la proroga dell'incarico a Veneto Sviluppo SpA, in deroga alla prossima scadenza della società a maggioranza regionale, per la gestione dei suddetti strumenti di finanziamento agevolato, al fine di sfruttare, in un contesto economico- sociale che richiede di agire in tempi rapidi, il know-how acquisito in questo campo dalla società finanziaria regionale e intervenire con la massima celerità e adeguatezza professionale.

Nell'ambito delle misure contenute nella variazione di bilancio, va inoltre evidenziata una disposizione particolare per il settore degli impianti a fune, dotato di valenza propulsiva per l'economia produttiva e turistica delle aree montane, che è quindi oggetto di sostegno pubblico, in termini di incentivi economici e finanziamenti in conto interessi ed in conto capitale, dando continuità agli investimenti regionali nel comparto.

Da ultimo si evidenzia la norma che consente l'impiego delle risorse del bilancio regionale per la legge regionale n.44 del 2019, che contiene iniziative per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo veneto, anche per interventi di sostegno alle imprese colpite dalla crisi correlata alla pandemia da Covid-19. In particolare, si dispone che le risorse introitate possano essere utilizzate per finanziare, oltre che strumenti di ingegneria finanziaria e iniziative previste dal POR FESR 2014- 2020, anche interventi in conto capitale in favore delle imprese colpite dalla pandemia; interventi che potranno essere realizzati, anche in forma cofinanziata, attraverso iniziative congiunte con il sistema camerale regionale.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito

istituzionale del Consiglio regionale del Veneto (www.consiglioveneto.it) nell'archivio "Leggi Regionali-Statuto".

A cura di Rossana Ceci e Paola Pantaleoni

Servizio affari giuridici e legislativi

Consiglio Regionale del Veneto

Palazzo Ferro-Fini S. Marco 2133 Venezia

Veneto LeggiregionaliNews@consiglioveneto.it

Suppl. a "ARV-Agenzia Regione Veneto" Reg. Trib. di Venezia n.691/1981